

TI_GERICHTE 52.2008.309 vom 4. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.309

FR: TI_GERICHTE 52.2008.309 du 4 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2008.309 del 4 novembre 2008

Regeste

Revoca della patente a tempo indeterminato a seguito di infrazione grave, preceduta da due reati di pari gravità commessi sotto l'egida del nuovo diritto. Conducente plurirecidivo, a carico del quale si sarebbe comunque dovuta prendere in considerazione l'adozione di una misura di sicurezza

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso non occorre in particolare sentire gli agenti di polizia che il 10 agosto 2007 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente.

E. 2

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1). Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha circolato per l'ennesima volta a velocità eccessiva (superando di ben 40 km/h il limite prescritto) e il 17 giugno seguente ha guidato nonostante la revoca inflittagli. A distanza di neppure un anno dalla restituzione della patente è poi incorso nelle infrazioni oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno quindi esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente che anche i reati commessi prima del 2005 vanno presi in considerazione (concorrono alla reputazione del ricorrente giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr) e che il gravame verte a ben guardare su una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza (vedi consid. 6.1. in fine). In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm). 3. 3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, ad art. 26 n. 2a). 3.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa e soprattutto del mancato esame di talune censure sollevate dall'insorgente, dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare (vedi consid. 4 che segue). La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa. 4. 4.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Tale principio vale anche nel caso in cui il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario - segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente di polizia - qualora l'interessato sapeva, o vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo ad una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell'ambito della procedura penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, tutti i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1.; DTF 121 II 214 consid. 3a). 4.2. Ecco perché non è necessario procedere all'audizione degli agenti che il 10 agosto 2007 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente. Se questi riteneva che la sanzione penale inflittagli a seguito della denuncia dei poliziotti fosse stata emanata sulla base di presupposti fattuali inesatti o incompleti avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nella risoluzione di multa e adire la Pretura penale, ove avrebbe potuto sottoporle tutte le prove a discolta che riteneva necessarie. L'insorgente è invece rimasto passivo. Ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale, pur sapendo - siccome non nuovo a esperienze del genere - che la condanna avrebbe comportato inevitabilmente l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi delle infrazioni al fine di eludere la misura amministrativa che s'impone. 5. 5.1.

Contrariamente a quanto suppone il ricorrente, nella procedura amministrativa di revoca della patente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UGC) poteva scostarsi dalle valutazioni giuridiche esperite nell'ambito contravvenzionale. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla qualifica giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c). 5.2. RI 1 censura le deduzioni dell'UGC, rimproverandogli di avergli revocato la licenza di condurre per un'infrazione grave secondo l'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito soltanto per una contravvenzione alle norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC avrebbe dovuto attenersi alla precedente valutazione, essendo vincolato alle risultanze della procedura penale. La tesi difensiva non può essere accreditata. L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso si è fondato in particolare sul rapporto di contravvenzione 15 agosto 2007 della Polizia stradale di _____, contro il quale l'interessato non ha sollevato contestazioni di sorta. La qualifica giuridica degli accadimenti denunciati non è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli agenti che hanno constatato le infrazioni commesse. In sede amministrativa l'UGC poteva quindi senz'altro ravvisare a carico del ricorrente un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c LCStr, pur avendogli imputato in ambito penale una contravvenzione semplice giusta l'art. 90 cifra 1 LCStr. Ci si può invero chiedere se elementari considerazioni di coerenza e l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie non impongano all'istanza che statuisce dapprima come autorità penale ed in seguito come autorità amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla qualifica giuridica precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie in sede penale. A mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve prevalere sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e prive di contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede non giustificano una reiterazione dell'errore (STA 52.2007.397 del 18 marzo 2008). 6. Resta da esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr. La risposta al quesito permetterà poi di verificare se la revoca irrogatagli è stata commisurata correttamente. 6.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari (LMD) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave

colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 pag. 407).

6.2. Nel loro rapporto indirizzato alla competente autorità penale gli agenti della Polizia stradale di _____ hanno così descritto quanto accaduto il pomeriggio del 10 agosto 2007 in territorio di _____: "Nelle circostanze indicate si aveva modo di notare giungere un motoveicolo a forte velocità nella nostra direzione di marcia su Via _____ a _____. Si provvedeva al fermo constatando che alla guida del motoveicolo _____ targato _____ vi era il _____. Da parte nostra lo si ammoniva invitandolo a circolare in modo corretto. Pochi minuti dopo mentre si era intenti a parlare con un utente, il _____ ritornava e sempre su Via _____ effettuava una partenza con uso irrazionale del motore e circolando a velocità eccessiva e pericolosa destando incredulità nelle persone presenti. Facciamo rilevare che il modo di circolare spericolato del succitato, specialmente in abitato, è già stato ripetutamente segnalato da varie persone della zona." In sede penale RI 1 è stato infine multato per aver ripetutamente circolato nell'abitato di _____ a velocità inadeguata e pericolosa (art. 32 cpv. 1 LCStr), nonché per aver effettuato una partenza usando il motore in modo irrazionale e cagionando così rumore evitabile (art. 42 cpv. 1 LCStr). Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di multa 28 settembre 2007 cresciuta in giudicato incontestata. Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti in pieno giorno feriale all'interno di una località, sulla strada di un comparto notoriamente trafficato, contraddistinto dalla presenza di importanti centri commerciali. Guidando un potente motoveicolo nel modo dissennato partitamente descritto nel rapporto di contravvenzione 15 agosto 2007 stilato dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha violato gravemente le norme della circolazione e si è perlomeno assunto il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ai sensi dell'art. 16 c LCStr. Se ne deve concludere che, tornando applicabile la predetta normativa, la revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame prima del maggio 2010 tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Tale misura appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista dopo aver scontato da poco due revoche per infrazioni parimenti gravi (vedi art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Di fronte ad una sanzione limitata al minimo legale anche e soprattutto dal profilo del periodo di sospensione (due anni) connesso con il provvedimento di sicurezza, a nulla giova il fatto che RI 1 possa legittimamente vantare una necessità professionale di condurre veicoli a motore quale responsabile di un'officina meccanica (DTF 132 II 234, consid. 2.3.). D'altronde tale circostanza non avrebbe in ogni modo permesso di controbilanciare la sua pessima reputazione di guidatore, compromessa già solo dalle quattro revoche e dall'ammonimento pronunciati prima del 2005 per reati tutt'altro che trascurabili (art. 16 cpv. 3 LCStr). A quest'ultimo proposito mette conto di

osservare che il registro delle misure amministrative concernente l'insorgente è talmente carico di iscrizioni, che quand'anche l'ultima infrazione commessa non fosse stata grave l'autorità amministrativa avrebbe comunque dovuto prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di sicurezza basato sull'art. 16 d cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. STF 1C_189/2008 dell'8 luglio 2008). Quanto alle condizioni poste per la riammissione, esse sono consone alle esigenze di cui all'art. 17 cpv. 3 LCStr. Norma, quest'ultima, che nell'ambito di una revoca di sicurezza come quella di cui trattasi impone che al momento del riesame l'interessato sia in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida. Donde l'ineluttabile necessità di superare un esame psicotecnico, in modo da poter dimostrare che i motivi di inidoneità caratteriale per i quali è stata applicata la revoca di sicurezza sono venuti meno. 7. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli artt. 16, 16c, 17, 32, 42, 90 LCStr, 4, 33 ONC; 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: patr. da: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.